

**REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL'ART. 113 DEL DLGS N. 50/2016.**

ARTICOLO 1

OBIETTIVI, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del DLGS n. 50/2016 e si applica nel caso di appalti di opera pubbliche, servizi e forniture.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento per come individuate dal responsabile ed inserito nello specifico gruppo di lavoro.
4. Le somme sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara al netto dell'IVA. Non si tiene conto delle varianti. Esse sono inserite in uno specifico fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, c. 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999.
5. Tali compensi sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
6. Gli incentivi sono riconosciuti solo per lavori, servizi e forniture ricompresi nell'ambito di applicazione del DLGS 50/2016.
7. Sono inclusi solo appalti affidati con procedura competitiva, anche effettuata sui mercati elettronici.
8. Le presenti disposizioni si applicano:
 - a) agli appalti di lavori per i quali viene redatto uno specifico progetto o stima, a condizione che si tratti di fattispecie previste nell'art. 3, c. 1, DPR 380/2001 (ed eventuali modifiche e integrazioni) e a esclusione della manutenzione ordinaria. Sono inclusi tra le fattispecie incentivanti i lavori di manutenzione straordinaria di particolare complessità: interventi che riguardano opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, compresi gli impianti e le opere connesse all'uso. Tali interventi, per i quali deve essere necessaria un'attività di progettazione articolata secondo

i livelli previsti dall'art. 23, DLGS 50/2016, devono in ogni caso essere ricompresi nel Programma triennale dei lavori pubblici oppure, se di importo inferiore a 100.000 euro, in altro atto di programmazione (ad esempio il PEG o un apposito programma di lavori).

b) agli interventi qualificati come fornitura con posa in opera, caratterizzati da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, purché l'importo relativo ai lavori sia pari o superiore al 50% dell'importo totale dell'intervento. In tal caso gli interventi sono assimilati a lavori.

c) agli appalti di servizi o fornitura, nei casi in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione in persona diversa dal RUP e l'appalto sia inserito nel Programma biennale degli acquisti di servizi oppure, in base all'importo, in altro strumento di programmazione (ad esempio il PEG o un apposito programma di servizi);

9. Il mancato avvio dei lavori o servizi ovvero la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo limitatamente alle attività effettivamente svolte, alle seguenti condizioni:

- a. che si sia pervenuti alla pubblicazione del bando o all'avvio della procedura di gara;
- b. che il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture, non sia addebitabile a un vizio nella procedura di scelta del contraente o a un vizio o un ritardo nella stipula del contratto.

ARTICOLO 2

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche e gli appalti di forniture e servizi sono pari al massimo al 2% dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nella aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.

2. La quantificazione del suddetto fondo avverrà applicando all'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara i seguenti coefficienti, in maniera progressiva per scaglione di valore:

LAVORI	
VALORE	COEFFICIENTE DA APPLICARE IN MANIERA PROGRESSIVA ALLA BASE

	D'ASTA
A) importo fino a € 500.000,00	2% del valore posto a base di gara
C) importo superiore a € 500.001,00 e fino a € 1.500.000,00	1,2% del valore eccedente la soglia di € 500.000,00
D) importo superiore a € 1.500.001,00 e fino alla soglia comunitaria	0,8% del valore eccedente la soglia di € 1.000.000,00
E) importo superiore alla soglia comunitaria	0,4% del valore eccedente la soglia comunitaria

SERVIZI E FORNITURE	
VALORE	COEFFICIENTE DA APPLICARE IN MANIERA PROGRESSIVA ALLA BASE D'ASTA
A) importo fino a € 500.000,00	0,5% del valore posto a base di gara
B) importo eccedente € 500.000,00	0,2% del valore eccedente la soglia di € 150.000,00

4. Il valore dell'affidamento è computato ai sensi dell'art. 35, c. 4, DLGS 50/2016.

ARTICOLO 3

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. L'80% del fondo di cui al presente regolamento è ripartito con le regole indicate tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del lavoro o dell'appalto di servizi e di forniture. Le quote di ripartizione tra le varie figure professionali sono determinate in sede di contrattazione decentrata.

2. Il restante 20% è destinato alle finalità indicate nell'art. 113, c. 4, DLGS 50/2016.

ARTICOLO 4

PRESUPPOSTI

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui alla presente parte del regolamento con provvedimento del responsabile del settore, garantendo, dove possibile, un'opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. In tali

incarichi devono essere anche individuati tutti i soggetti coinvolti, anche con compiti di supporto.

2. A tal fine per ogni lavoro o servizio o fornitura i responsabili del settore, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a. nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività specifiche (fasi);
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b. nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività specifiche (fasi);
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

3. L'atto di cui al c. 2 può essere adottato dopo lo svolgimento dell'attività per gli incentivi erogabili per attività svolte prima dell'entrata in vigore dello stesso regolamento.

4. Il provvedimento viene modificato in caso di variazione dell'attività svolta dal singolo dipendente o dell'inserimento nel gruppo di lavoro di un nuovo dipendente.

5. Tutti i provvedimenti sono comunicati al responsabile del settore in cui è incardinato l'ufficio che si occupa del personale.

6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono, per i lavori, coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Valutazione preventiva dei progetti;
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) Responsabile Unico del Procedimento;
- e) Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione;
- f) Collaudo statico;
- g) Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione;
- i) Attività di collaborazione.

7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono, per gli appalti di servizi e forniture, coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti
- b) Valutazione preventiva dei progetti;
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) Responsabile Unico del Procedimento;
- e) Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
- f) Verifica di conformità finale;
- g) Attività di collaborazione.

8. Sono attività di collaborazione quelle svolte da personale interno:

a) con profilo tecnico-amministrativo che redige, apponendo la firma e assumendo le conseguenti responsabilità, parte dei documenti tipici previsti in capo alle figure di cui sopra. I collaboratori con la sottoscrizione dei suddetti documenti assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

b) con profilo tecnico o amministrativo che, pur non assumendo responsabilità diretta (con propria firma sugli atti), partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alle attività di verifica/validazione, all'attività direzione lavori/direzione dell'esecuzione, collaudo/verifica di conformità.

Se sono previsti più collaboratori, il responsabile del settore quantifica la quota di ciascuno in base alle attività da svolgere, nel limite massimo previsto. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

11. Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero non verificate o riconosciute dal Responsabile ai sensi presente articolo, costituiscono economie di bilancio.

12. Nel caso previsto dall'art. 1, c. 9, le quote di riparto dei compensi sono ridotte della metà.

13. Se le attività siano svolte dal dipendente solo parzialmente, le quote sono motivatamente ridotte sino al 50%.

14. Se è affidato a soggetto esterno il servizio di supporto al RUP, le quote sono motivatamente ridotte sino al 50%.

15. La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero non verificate o riconosciute dal Responsabile ai sensi presente articolo, costituiscono economie di bilancio.

ARTICOLO 5

RIPARTIZIONE

1. L'80% del fondo è ripartito secondo la divisione delle quote tra le figure coinvolte come stabilito in sede di contrattazione decentrata.

2. Gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del Comune sono posti interamente a carico del fondo.

3. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno a ogni singolo dipendente, compresi quelli eventualmente erogati allo stesso titolo da parte di altre pubbliche amministrazioni, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. Il diritto a percepire l'incentivo matura nell'anno in cui la singola attività incentivata è realizzata per la programmazione, valutazione e verifica del progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara. Per le ulteriori attività da realizzare (direzione lavori, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, direzione dell'esecuzione, etc.) la liquidazione sarà effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

5. Il responsabile di settore entro il primo dicembre di ciascun anno trasmette al settore che si occupa della gestione del personale apposita relazione in cui dettaglia le attività svolte dai dipendenti, gli importi da liquidare, l'impegno di spesa in cui trova copertura l'erogazione dell'incentivo e gli importi da reimputare agli anni successivi per i quali le attività sono ancora in corso.

6. La liquidazione è effettuata dal Responsabile del settore. Se questo ha diritto a percepire gli incentivi, la liquidazione è effettuata dal vicario e, se anche questi è nella medesima condizione, dal Responsabile dell'altro settore con competenze tecnico progettuali. In questi casi il Responsabile del settore relaziona sulle attività svolte rispetto al presente regolamento, autorizzandolo altresì a effettuare liquidazioni attraverso il PEG.

ARTICOLO 6

PENALITA' PER INCREMENTO DEI TEMPI O DEI COSTI

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, c. 1, DLGS 50/2016, l'incentivo riferito ai dipendenti coinvolti è ridotto di una quota come determinata al c. 8.
3. Qualora in fase di realizzazione dei lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, c. 1, DLGS 267/2000 oppure sia derivante da errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate al c. 9.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, disfunzioni relativi alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi, oppure un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
6. Al fine della certificazione del rispetto dei termini temporali non sono conteggiati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 107, DLGS 50/2016.
7. Nel solo caso lavori finanziati totalmente o parzialmente con trasferimenti il cui rimborso avvenga previa rendicontazione, non sono altresì conteggiati, al fine della certificazione del rispetto dei termini temporali di conclusione, le modifiche al cronoprogramma dovute a ritardi nel finanziamento dell'opera da parte di enti o soggetti erogatori, non imputabili al personale interno.
8. Nei limiti sopra indicati, qualora si verificano tali incrementi dei tempi si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%;

c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 75%.

9. Nei limiti sopra indicati, qualora si verificano incrementi dei costi previsti dal quadro economico dell'affidamento, si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 50%;

c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 75%.

10. Qualora si verificano sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico dell'affidamento, si applica la penale più alta, maggiorata del 15%.

11. Le quote di incentivo non erogate per applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo rappresentano economie di bilancio.

ARTICOLO 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento si applica alle attività svolte nell'ambito di procedure di affidamento e acquisizione:

a) bandite successivamente alla sua entrata in vigore;

b) bandite prima della sua entrata in vigore, a condizione che ad esse sia temporalmente applicabile la disciplina di cui al DLGS 50/2016, i quadri economici abbiano previsto le relative somme.